



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova
Istituto di Alta Formazione Musicale

IL DIRETTORE

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio “*Niccolò Paganini*” di Genova, con particolare riferimento all’art. 9;
- Visti i Decreti Direttoriali nn. 2873 del 24.10.2023 e 5272 del 22.12.2025, relativi alla costituzione del Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica *Niccolò Paganini* di Genova per il triennio accademico 2023/2026;
- Considerata la necessità di indire le elezioni del nuovo Consiglio Accademico per il triennio accademico 2026/2029, consentendo l’insediamento dello stesso sin dall’inizio dell’a.a. 2026/2027, al fine di procedere alla tempestiva programmazione delle attività didattiche;
- Visto il *Regolamento per le Elezioni e la Costituzione del Consiglio Accademico*, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 73/2005 del 26 maggio 2005 e successivamente modificato con Delibera Consiliare n. 52/2020 del 13 ottobre 2020;
- Tenuto conto che il suddetto Regolamento prevede che: “*Le elezioni del Consiglio Accademico sono indette dal Direttore almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Accademico in carica*”,

DECRETA

l’indizione delle elezioni degli otto Docenti che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello Statuto di Autonomia, comporranno il **CONSIGLIO ACCADEMICO** del Conservatorio di Musica “*Niccolò Paganini*” di Genova, per il Triennio Accademico 2026/2029.

Le elezioni si terranno il giorno **giovedì 15 ottobre 2026** dalle ore 10:00 alle ore 17:00, *online* con utilizzo di apposita piattaforma di voto.

Le dichiarazioni di candidatura dovranno essere inviate - a pena di decadenza entro il giorno **martedì 15 settembre 2026** - ai seguenti indirizzi:

- a) via *email* all’indirizzo protocollo@conspaganini.it;
- b) via *PEC* all’indirizzo protocollo_conspaganini@pec.it.

Il Direttore Amministrativo curerà la pubblicazione, all’Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conspaganini.it, dei seguenti documenti:

- elenchi dell’elettorato attivo, entro **martedì 5 maggio 2026**.
- candidature ammesse, entro **martedì 22 settembre 2026**.

L’elettorato attivo e passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente. La Costituzione del Comitato dei Garanti e del Seggio Elettorale sarà disciplinata con Decreto Direttoriale successivamente alla seduta del Collegio dei Professori di **mercoledì 15 aprile 2026**.

Si allega al presente Decreto, quale parte integrante dello stesso il *Regolamento per le Elezioni e la Costituzione del Consiglio Accademico*.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’*Albo Pretorio Online* del sito web istituzionale www.conspaganini.it.

IL DIRETTORE
Prof. Luigi Giachino



16145 Genova – Via Albaro n. 38
Tel. +39 0103620747
Codice Fiscale 80043230103 – Cod. Mecc. GEST010004
www.conspaganini.it
Direzione: direttore@conspaganini.it
Amministrazione: diramm@conspaganini.it



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova
Istituto di Alta Formazione Musicale

Norme per le Elezioni e la Costituzione del Consiglio Accademico

Approvate con Delibera Consiliare n. 73/2005 del 26 maggio 2005
Modificate con Delibera Consiliare n. 52/2020 del 13 ottobre 2020 (art. 9 comma 4)

ART. 1 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

1. Il Consiglio Accademico, ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto di Autonomia è composto dai seguenti undici membri:
 - a) il Direttore, che lo presiede;
 - b) otto Docenti del Conservatorio, aventi non meno di cinque anni di anzianità di servizio continuativa nella sede, eletti dal corpo docente;
 - c) due Studenti maggiorenni designati dalla Consulta degli Studenti.La nomina dei membri di cui al comma 2, lettere b) e c), è disposta con Decreto del Direttore.

ART. 2 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni del Consiglio Accademico, con specifico riferimento agli otto Docenti del Conservatorio, si svolgono, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di Autonomia, nel rispetto del presente Regolamento.
2. Le elezioni del Consiglio Accademico sono indette dal Direttore almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Accademico in carica, con provvedimento affisso all'Albo del Conservatorio e con ogni altro mezzo atto a darne opportuna diffusione. In sede di prima applicazione, le elezioni saranno indette dal Direttore almeno quattro mesi prima dell'inizio del primo anno accademico successivo.
3. Nel caso di termine naturale del mandato, la data di svolgimento della votazione è fissata dal Direttore nel periodo compreso fra il 10 e il 20 ottobre.
4. Nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno dei membri del Consiglio Accademico, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti.
5. In mancanza di non eletti, si procede ad elezioni suppletive entro il trentesimo giorno dalla *vacatio*.
6. Nel caso di cessazione anticipata della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso (almeno 6 componenti), la data della votazione è fissata dal Direttore nel periodo compreso tra il trentesimo e il sessantesimo giorno dalla cessazione stessa.
7. In sede di prima applicazione, la data di svolgimento della prima votazione è fissata entro il 15 luglio 2005.
8. Il provvedimento di indizione deve riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni. Tale provvedimento dovrà inoltre:
 - a. indicare l'ufficio presso il quale dovrà essere effettuato il deposito delle candidature;
 - b. stabilire il calendario per la pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo;
 - c. stabilire il calendario della presentazione delle candidature;
 - d. prevedere la costituzione del Comitato dei Garanti e del Seggio Elettorale;
 - e. indicare il calendario e il luogo in cui si svolgeranno le elezioni e l'orario di apertura e chiusura del seggio stesso;
 - f. individuare le posizioni che, ai sensi della normativa vigente, comportano limitazioni nell'elettorato attivo e passivo.
9. L'indizione delle elezioni del Consiglio Accademico, in caso di impedimento del Direttore in carica, compete al Vice Direttore del Conservatorio e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al Decano del Collegio dei Professori.

ART. 3 – COMITATO DEI GARANTI

1. Il Comitato dei Garanti sovrintende alle operazioni elettorali.
2. Il Comitato è composto da tre Docenti di prima o di seconda fascia in servizio presso il Conservatorio, nominati dal Collegio dei Professori e costituito con Provvedimento del Direttore non oltre dieci giorni dall'indizione delle elezioni. Sarà altresì nominato dal Collegio dei Professori un Componente supplente di cui si farà menzione nel provvedimento del Direttore. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente.
3. Il Comitato dei Garanti ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni ed in particolare:
 - a. esamina eventuali reclami in merito alle liste dell'elettorato attivo;



16145 Genova – Via Albaro n. 38
Tel. +39 0103620747
Codice Fiscale 80043230103 – Cod. Mecc. GEST010004
www.conspaganini.it
Direzione: direttore@conspaganini.it
Amministrazione: diramm@conspaganini.it



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

- b. controlla la regolarità delle operazioni di voto, garantendo la riservatezza;
 - c. esamina gli eventuali reclami avverso i risultati delle elezioni.
4. Il Presidente del Comitato dei Garanti rende pubblico l'esito della votazione e proclama gli eletti.
 5. I componenti del Comitato dei Garanti non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Consiglio Accademico.

ART. 4 – SEGGIO ELETTORALE

1. Il Seggio Elettorale è composto da tre Docenti di prima o di seconda fascia in servizio presso il Conservatorio, nominati dal Collegio dei Professori e costituito con provvedimento del Direttore non oltre dieci giorni prima dalla data fissata per la votazione. Saranno altresì nominati dal Collegio dei Professori tre Componenti supplenti di cui si farà menzione nel provvedimento del Direttore. Il Seggio Elettorale nomina al suo interno un Presidente. In sede di prima applicazione il Seggio Elettorale è costituito con provvedimento del Direttore non oltre otto giorni prima dalla data fissata per la votazione.
2. Il Seggio Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni ed in particolare:
 - a. gestisce le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b. esamina e attribuisce eventuali voti contestati;
 - c. redige il verbale delle operazioni elettorali in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse, riportati i risultati dello scrutinio e segnalate le eventuali contestazioni;
3. Il Presidente del Seggio Elettorale, al termine delle operazioni di voto, consegna al Presidente del Comitato dei Garanti il registro dei votanti, le schede votate, il residuo materiale della votazione e il verbale dello scrutinio, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni.
4. I componenti del Seggio Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Consiglio Accademico.

ART. 5 – ELETTORATO ATTIVO

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto, l'elettorato attivo spetta a tutti i Docenti di prima e di seconda fascia in servizio presso il Conservatorio "Niccolò Paganini", con l'esclusione dei Docenti assegnati in utilizzazione e dei Docenti a tempo determinato su posti non vacanti.
2. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti a cura del Direttore Amministrativo e messi a disposizione del Seggio Elettorale. Di essi viene data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo non oltre quindici giorni dopo l'indizione delle elezioni.
3. Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati per iscritto al Comitato dei Garanti non oltre cinque giorni dopo la loro affissione. Sui ricorsi decide il Comitato dei Garanti entro il giorno precedente l'inizio delle votazioni, dandone comunicazione agli interessati e mediante affissione all'Albo.

ART. 6 – ELETTORATO PASSIVO

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto, l'elettorato passivo spetta a tutti i Docenti di prima e seconda fascia, con un'anzianità di non meno di cinque anni di servizio continuativa nel Conservatorio.
2. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate di attestazione dell'anzianità di servizio, dovranno pervenire al Direttore Amministrativo a pena di decadenza almeno 21 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni. Nel caso di invio tramite raccomandata A.R., i candidati sono tenuti, a pena di decadenza, ad anticiparne la trasmissione via fax o mediante e-mail, entro il termine indicato. In sede di prima applicazione le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate di attestazione dell'anzianità di servizio, dovranno pervenire al Direttore Amministrativo a pena di decadenza almeno 15 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.
3. Il Direttore Amministrativo verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, quindi ne dispone la pubblicazione all'Albo. Le candidature ammesse sono affisse all'Albo entro 7 giorni dal termine di presentazione delle stesse.
4. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo la scadenza del termine indicato dal provvedimento di indizione delle elezioni.
5. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Direttore Amministrativo, che ne informerà il Seggio Elettorale.





Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

6. Nel caso in cui, nel termine di cui al precedente comma 2, non siano pervenute almeno otto candidature o nel caso di ritiro di alcune di esse, il Direttore con proprio provvedimento riapre i termini per la presentazione delle candidature per un'ulteriore settimana, sino al raggiungimento del numero di candidature previste.

ART. 7 – LIMITAZIONI

1. L'elettorato attivo e passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 8 – OPERAZIONI DI VOTO

1. Le votazioni si intendono valide se vi ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. È costituito con provvedimento del Direttore un unico Seggio Elettorale composto da tre Docenti di prima o di seconda fascia, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del presente regolamento. Il materiale elettorale necessario allo svolgimento dell'attività del Seggio Elettorale è consegnato dal Direttore Amministrativo al Comitato dei Garanti due ore prima delle elezioni.
3. Risulteranno eletti gli otto Docenti candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggior anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggior anzianità anagrafica.
4. A ciascun votante viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dai componenti del Seggio Elettorale, comprendenti i nominativi di tutti i candidati ammessi, disposti in ordine alfabetico. Ogni elettore esprime fino a quattro preferenze tra i nominativi indicati nella scheda.
5. Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di idoneo documento di riconoscimento e apporre la propria firma sul registro dei votanti. In mancanza del documento, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio il quale apporrà la propria firma accanto alla firma dell'elettore.
6. Il voto è segreto, diretto e personale, non potendo essere espresso per lettera né per interposta persona. Il voto va espresso, in apposita cabina, apponendo contrassegno croce o barra le caselle contenenti nome e cognome dei candidati prescelti. Il contrassegno potrà essere effettuato esclusivamente con matita copiativa fornita da un componente del Seggio Elettorale. La scheda, ripiegata, è poi inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un componente il Seggio Elettorale. Sono considerate nulle, e quindi voti non validamente espressi, le schede contenenti più di quattro preferenze o recanti segni di riconoscimento. La scheda bianca è considerata voto validamente espresso.
7. È fatto divieto di sostare nei locali del Seggio a persone estranee alle operazioni di voto e ad elettori che abbiano già votato. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, potranno ancora esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale sede del seggio.
8. Gli elettori diversamente abili o fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un conoscente da loro. Di tale circostanza l'elettore è tenuto a darne comunicazione scritta al Seggio Elettorale. L'accompagnatore apporrà la propria firma accanto a quella dell'elettore sul registro dei votanti. Nessun elettore dello stesso seggio può esercitare le funzioni di accompagnatore.

ART. 9 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avranno luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Il Presidente del Seggio Elettorale verifica in via preliminare la corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei votanti e successivamente procede, in forma pubblica, allo scrutinio delle schede. In caso di controversia sulla assegnazione del voto, l'attribuzione stessa è assegnata a maggioranza del Seggio Elettorale.
3. Delle operazioni elettorali viene redatto un verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e riportati i risultati dello scrutinio. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il Seggio Elettorale.
4. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio consegnerà il verbale delle operazioni elettorali e il verbale di scrutinio al Presidente del Comitato dei Garanti. Il Presidente del Comitato dei Garanti, unitamente al Direttore dell'Istituto, riporrà detto materiale in plico sigillato, firmato sui lembi di chiusura da tutti i componenti del Comitato dei Garanti e dal Direttore stesso.
5. Il Presidente del Comitato dei Garanti affigge all'Albo dell'Istituto una copia del verbale e, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite provvedimento da pubblicare immediatamente all'Albo.





Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

ART. 10 – RECLAMI

1. Eventuali reclami avverso i risultati dovranno essere indirizzati al Comitato dei Garanti entro e non oltre quattro giorni dalla data di pubblicazione all'Albo del Conservatorio. Il Comitato dei Garanti decide in via definitiva entro i successivi due giorni, dandone comunicazione agli interessati e mediante affissione all'Albo. In sede di prima applicazione eventuali reclami avverso i risultati dovranno essere indirizzati al Comitato dei Garanti entro e non oltre due giorni dalla data di pubblicazione all'Albo del Conservatorio. Il Comitato dei Garanti decide in via definitiva entro il giorno successivo, dandone comunicazione agli interessati e mediante affissione all'Albo.

ART. 11 – DURATA DEL MANDATO E INCOMPATIBILITÀ

1. Gli otto Docenti eletti con le procedure descritte, ai sensi dell'art. 5 comma 2 dello Statuto, restano in carica tre anni a decorrere dall'inizio del nuovo anno accademico. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 2 comma 4 del presente Regolamento, nel caso di nuova elezione conseguente ad anticipata cessazione di uno o più componenti, il nuovo membro eletto resta in carica sino alla fine del mandato del Consiglio Accademico. In prima applicazione, il Consiglio Accademico assume la carica all'atto della nomina e resta in carica tre anni aggiungendovi lo scorcio di anno accademico immediatamente successivo all'elezione. Lo stesso dicasi per i due Studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
2. I Membri del Consiglio Accademico non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
3. La carica di Membro di Consiglio Accademico è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.

ART. 12 – COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

1. Il Direttore, con proprio Decreto, costituisce il Consiglio Accademico, composto da otto Docenti e dai due Studenti designati, ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto, dalla Consulta degli Studenti secondo le procedure fissate da apposito Regolamento Interno.

ART. 13 – PUBBLICIZZAZIONE

1. Le presenti norme confluiranno nel Regolamento Generale di cui all'art. 24 dello Statuto di Autonomia.



16145 Genova – Via Albaro n. 38
Tel. +39 0103620747
Codice Fiscale 80043230103 – Cod. Mecc. GEST010004
www.conspaganini.it
Direzione: direttore@conspaganini.it
Amministrazione: diramm@conspaganini.it